



Avvocato Giorgia Venerandi
Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri
Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

ALLA 1^a e 2^a COMMISSIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Relazione integrativa

Audizioni del 1/7/2020 nell'ambito dell'esame dei Disegni di Legge in materia di cyberbullismo (1690, 1180, 1275, 1692, 1743 e 1747).

Si sono svolte in data 1° luglio 2020, presso la 2^a Commissione Senato, le audizioni informali aventi ad oggetto l'analisi dei D.d.L. n. 1690, 1275, 1180, 1692, 1743 e 1747, alle quali le scriventi hanno preso parte nelle loro rispettive qualità, l'Avv. Giorgia Venerandi, del Foro di Roma, di Co-Responsabile del Polo Legale dell'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile, di cui è anche Consigliere, Associazione senza scopo di lucro da sempre impegnata sul tema del bullismo, in favore di giovani, scuole e famiglie, con la quale collabora da quasi tre lustri, nonché in qualità di Responsabile Nazionale per le Politiche Scolastiche e la Tutela dei Minori di Konsumer, Associazione per la difesa dei diritti dei consumatori ed utenti, nonché di promozione sociale e senza fini di lucro, che vanta una diffusa rappresentatività territoriale e l'Avv. Antonella Follieri, avvocato penalista, in qualità di membro della Commissione Penale del C.O.A. del Foro di Roma, nonché di membro del Polo Legale dell'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile.

Appare preliminarmente funzionale, ai fini espositivi, precisare sin da ora che saranno allegate, al presente intervento integrativo, tre distinte relazioni, rispettivamente l'allegato **A) relazione proveniente da Fidae**, federazione di Scuole Cattoliche primarie e secondarie, dipendenti e riconosciute dalla Autorità ecclesiastica, promossa dalla "Congregazione per l'Educazione Cattolica, la Scuola e l'Università" del Vaticano, nonché riconosciuta dalla "Commissione Episcopale Italiana", senza scopo di lucro; l'allegato **B) relazione proveniente dalla KKEKSH** (Komisioni Kombëtar i Edukimit Katolik Shqiptar-Kkeksh/Albanian Commission For Catholic Education), organizzazione istituita dalla Conferenza Episcopale Albanese con il compito di coordinamento di tutte le scuole cattoliche e delle altre strutture educative cattoliche presenti sul territorio albanese; nonché l'allegato **C) relazione proveniente da Fondazione Carolina**, Onlus intitolata a Carolina Picchio, l'adolescente che si è tolta la vita nella notte tra il 4 e il 5 gennaio del 2013, alzando il velo sul dramma, già allora fortemente stratificato tra i nostri giovani, legato ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, consegnandoci su un foglio un ultimo estremo lascito "*Le parole fanno più male delle botte. Ciò che è accaduto a me non deve più accadere a nessuno*". Gli allegati, come sarà comprensibile dall'*incipit* e dal contenuto delle relazioni, sono stati realizzati a sostegno, in particolare, del contenuto del D.d.L. n. 1747, ritenuto, per determinati aspetti che si specificheranno nel prosieguo, espressione legislativa foriera di strumenti innovativi e migliorativi non solo dell'attuale condizione di tutela dei minori sul punto, ma dell'intero impianto organizzativo scolastico che ruota attorno alla gestione del fenomeno che qui interessa, dalla prevenzione al contenimento, passando per la cosiddetta "gestione della crisi".



Avvocato Giorgia Venerandi

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri

Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

Ed è proprio dalle parole di Carolina che diventa importante ripartire, quasi fossero un monito per la coscienza sociale di tutti, memento che è nostro precipuo dovere morale accogliere ed ascoltare. Come esseri umani, come genitori, come adulti di riferimento, come professionisti, come strumenti a disposizione del legislatore, perché quelle parole diventino una guida per la sua mano. Così furono per la redazione e promulgazione della L. n. 71/17 e così devono essere oggi, come la luce del faro di un porto, si auspica che possano accompagnare il Legislatore nella selezione delle migliori possibili novelle a quell'unica, essenziale ed importantissima norma, la menzionata L. n. 71/17, che ha gettato le basi per disciplinare il fenomeno del cyberbullismo nell'ordinamento italiano.

Oggi quell'impianto normativo, che si apprezza per l'intuizione, l'impulso e lo sforzo pionieristico che l'ha contraddistinto, necessita di essere ridisegnato, merita una ristrutturazione. Vero è, infatti, che a sette anni dalla morte di Carolina e a tre anni dall'entrata in vigore della Legge in parola, la tematica in esame può considerarsi ancora non solo di grande attualità, ma può serenamente sostenersi che in questi tempi stia toccando i suoi massimi stadi di alert sociale. In Italia il 53% della popolazione giovanile, quindi più di un bambino/adolescente su due, è toccato da tale fenomeno. I numeri che precedono sono il frutto di una statistica Istat 2015, anno di riferimento 2014, elaborazione forse sì datata, ma non troppo da essere sconfessata. Infatti, proprio Fondazione Carolina ha messo a disposizione delle scriventi gli ultimi dati dalla stessa raccolti nel corso del confinamento forzato, cui siamo stati costretti in ragione della pandemia da Covid-19: nel mese di Marzo 2020 si sono registrate 278 segnalazioni di cyberbullismo, nel mese di Aprile 2020 se ne sono registrate 247 e nel mese di Maggio 2020 se ne sono, infine, registrate 229. Un totale di 754 "casi" di cyberbullismo, e per esso si intendano ricompresi quello tra pari, quello nei confronti dei docenti, i casi di "sexting", di "revenge porn", quelli segnalati sui gruppi Telegram ed infine i casi di adescamento, tutti rilevati, in soli tre mesi. E non dimentichiamo che stiamo considerando solo ciò che emerge, vale a dire unicamente la punta di un iceberg.

E' chiaro oltremodo che qualcosa non sta funzionando, e cercare di convincere di ciò il Legislatore, e per esso gli Illustrissimi Commissari, sembra a chi scrive fortemente tautologico e ridondante. Abbiamo "un elefante in salotto". Il problema che i nostri giovani stanno vivendo è sotto gli occhi di tutti e l'afflizione legata a tali fenomeni, intesa proprio quale dolore dell'anima che li colpisce, è tutt'altro che banale, trattandosi di un problema definibile come più che pervasivo delle loro vite. La pandemia da Covid-19 parrebbe non essere l'unica da fronteggiare. Da tempo, oramai, ne sta dilagando un'altra di pandemia, quella dei disturbi dell'umore e l'allarme è stato lanciato proprio dall'O.M.S. non più tardi di quattro anni fa. Ma il dato, a parere di chi scrive, più drammatico di tutti è proprio la precocizzazione di quei disturbi, che iniziano incredibilmente a manifestarsi già dalla pre-adolescenza. I giovani si ritrovano portatori di un bagaglio emotivo, connotato sovente da emozioni pesanti e loro, spesso soli, si scoprono completamente incapaci di gestirle.

Ma se si guarda più attentamente, ci si renderà conto che il problema è di fatto sistemico, non riguarda solo i nostri ragazzi – al netto del fatto che ciò sarebbe già sufficiente a giustificare un intervento legislativo significativo – anzi il loro malessere è solo un'ovvia conseguenza della distorsione dei modelli che gli stiamo offrendo. Ne è coinvolta la società nei suoi gangli



Avvocato Giorgia Venerandi

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri

Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

fondamentali, Scuola e Famiglia, le due agenzie educative per eccellenza, che si rivelano fortemente in difficoltà nel fornire una risposta adeguata.

La Famiglia che, dal dopoguerra ad oggi, è passata da un modello improntato alla deprivazione affettiva, al suo esatto opposto, l'iperprotezione. E quest'ultima può ritenersi almeno dannosa come la prima. Jerome Kagan, un famoso studioso dell'età evolutiva, focalizzando i suoi studi sull'evoluzione della stabilità emotiva del membro giovane all'interno del nucleo familiare, ha dimostrato come proprio nelle famiglie iperprotettive si riscontrino più spesso disturbi psicologici dell'adolescenza di tipo ansioso, ossessivo, fobico, depressivo e disordini alimentari. Una delle conseguenze dell'iperprotezione è un clima familiare deresponsabilizzante e un permissivismo debordante. In questo modello familiare, in genere, non vengono posti limiti o regole chiare che i bambini/ragazzi possano capire e interiorizzare, e non ci sono conseguenze alle loro azioni. I genitori appaiono cedevoli, raramente capaci di intervenire con correttivi autorevoli, poiché di fatto incapaci di punire. "Non posso contare su di loro", rispondono molti giovani, quando intervistati. Ciò conduce non di rado ad un senso di vuota onnipotenza dei ragazzi, che in realtà cela una totale assenza di resilienza ed una profonda insicurezza, che li conduce a cercare all'esterno i modelli di riferimento. E quelli offerti sembrerebbero non essere dei migliori, ché la società di oggi più che "liquida", come la definiva Bauman, verrebbe da definirla grottescamente "liquefatta". E così la deriva iperprotettiva apre via via la porta ad un modello di famiglia sempre più piccola, chiusa e protettiva, nella quale gli adulti si sostituiscono continuamente ai giovani, rendono loro la vita più facile, si ingeriscono oltre misura nelle dinamiche scolastiche, cercano di eliminare tutte le difficoltà, fino ad intervenire direttamente, facendo le cose al posto loro. Come affermava Piaget, l'adolescente costruisce il proprio mondo attraverso le esperienze concrete che gli permettono di anticipare le situazioni, di costruire dei repertori, delle mappe, dei sistemi percettivo-cognitivi necessari per affrontare le varie circostanze della vita. E tale esperienzialità non potrà mai giungere ai sensi dei nostri giovani *de relato* o per interposta persona, a meno di non voler crescere generazioni insicure di se stesse e delle proprie capacità. Deve essere chiaro che il modello familiare iperprotettivo, che di fatto rispecchia anche una tendenza sociale, motivata da un diffuso atteggiamento benevolo, non è l'unico modello familiare che è possibile riscontrare nell'ambito delle modalità educative italiane, ma è certamente quello in percentuale maggiormente più diffuso e questo è il dato che impensierisce.

E poi c'è la Scuola. La Scuola non se la passa, suo malgrado, tanto meglio, imbrigliata nella morsa annichilente dell'impotenza, priva di autorità, ma anche di autorevolezza e risorse, vittima di almeno tre lustri di disinvestimento totale da parte dei nostri decisori politici, di cui oggi i nostri figli pagano il prezzo. Gli insegnanti meritano di essere supportati con una un'implementazione, tra le altre cose, di competenze trasversali, in regime di quasi rottura rispetto al passato, dove era condizione necessaria, ma anche sufficiente, che il docente fosse meramente un esperto della sua materia di riferimento. A fare il resto in classe ci pensava l'autorità che il maestro promanava per genesi gerarchica e istituzionale. La conoscenza dei moti introspettivi dei propri alunni avveniva grazie alla possibilità di dedicarsi ad una personalizzazione dell'insegnamento, in ragione del numero esiguo di alunni per classe e alla copiosa produzione di elaborati scritti, che consentivano ai discenti di diluire con le parole le loro emozioni ed aprire le porte dell'anima al proprio insegnante. Oggi non è più così, conoscere approfonditamente la propria materia di insegnamento non basta. Ne



Avvocato Giorgia Venerandi

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri

Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

emerge il bisogno sociale di un insegnante competente a 360°, che ponga un freno alla massificazione dell'educazione figlia dei tempi più moderni, quasi patologicamente improntata alla somministrazione di conoscenze prestazionali e passivizzanti. Al contrario, ora più che mai c'è bisogno che la classe divenga luogo di umanità, prima ancora che di apprendimento. E' necessario che le "life skills", o "soft skills" che dir si voglia, facciano parte della valigetta degli attrezzi dei nostri maestri "2020": problem solving, creatività, gestione delle emozioni, gestione dei conflitti, gestione dello stress, abilità comunicative, intelligenza emotiva, capacità di mediare. Competenze queste necessarie per i nostri ragazzi, ma *in primis* proprio per gli insegnanti stessi. Vero è, infatti, che non sono in crisi solo i nostri giovani, ma lo sono anche i docenti: da uno studio consegnato non più tardi di due anni fa sul benessere di alunni e insegnanti a scuola il 67% degli insegnanti, quindi quasi 7 su 10, è in *burnout*, dato evidentemente allarmante (ci si riferisce alla c.d. Commissione Benessere, di cui faceva parte anche la Prof.ssa Lucangeli, docente Ordinario di Psicologia dell'educazione e dello sviluppo presso l'Università di Padova. Lo stesso dato emerge anche da un'indagine su 1.500 professori, condotta a partire dal 2015 dall'Onsbi - l'Osservatorio nazionale salute e benessere dell'insegnante dell'Università Lumsa di Roma).

Dunque, modelli ed educazione familiare, stereotipi imposti e divulgati dai *mass media*, scomparsa dei modelli di riferimento, lacune formative ascrivibili all'istituzione scolastica, oltre certamente ad altre variabili collegate all'ambiente sociale, questi alcuni tra i principali fattori socialmente riconosciuti responsabili della genesi e del dilagare dei fenomeni in parola. E' un problema multigenerazionale, che richiederebbe, anzi richiede, una rivoluzione culturale copernicana, altrimenti il prezzo che pagheranno i nostri giovani sarà troppo alto.

Ma "anche il viaggio più lungo inizia con il primo passo", come ci insegna l'antica saggezza orientale. Passiamo quindi al vaglio le possibili nuove soluzioni contenute ed articolate nei D.d.L. sottoposti all'attenzione degli Onorevoli Commissari, chiamati a decidere sulle possibili novelle, e delle scriventi. E' sulle possibili nuove soluzioni che bisogna orientare il *focus*. Troppo spesso accade che, di fronte ad un problema, si abbia la tendenza a cercarne la spiegazione piuttosto che la soluzione. Per questo si è ritenuto di fare un'analisi meramente succinta in premessa. Lo si ribadisce, è sulle soluzioni che bisogna orientare l'attenzione. La soluzione del problema ci pone in una visione prospettica rispetto al futuro. La spiegazione del problema ci tiene, viceversa, intrappolati nel passato.

Si procederà per tematiche sovrapponibili, indicando *a latere* i D.d.L. che su tali tematiche intendono legiferare, precisando che la scelta di iniziare da quella di cui al punto *sub A)* è stata orientata dalla spinta propulsiva data dal contenuto degli allegati alla presente relazione e per questo ritenuta di particolare impellenza.

A) Sul Sistema di Gestione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (D.d.L. n. 1747), sul Codice Interno degli istituti scolastici (D.d.L. n. 1743) e sulle Procedure per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (D.d.L. n. 1690).



Avvocato Giorgia Venerandi

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri

Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

I **D.d.L. 1747, 1743 e 1690** affrontano tre tematiche concettualmente assimilabili, almeno nelle intenzioni rinvenibili dalla lettura della *ratio legis* riportata nella parte motiva degli stessi. Nello specifico, ci si riferisce al Sistema di Gestione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al **D.d.L. n. 1747**, al Codice Interno degli istituti scolastici, per il **D.d.L. n. 1743** ed, infine, alle Procedure per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, per il **D.d.L. n. 1690**.

Il problema che tali interventi si prefiggerebbero di superare parrebbe il medesimo: consegnare alle scuole uno strumento organizzativo, capace di offrire un'ordinata regolamentazione interna delle modalità di prevenzione e contrasto dei fenomeni, oltre che della cosiddetta "gestione della crisi".

Proprio quest'ultima, ovvero la "gestione della crisi", appare a chi scrive il vero *punctum dolens*. Manca alle scuole il "cosa e come fare" laddove si verifichi il cosiddetto "fattaccio", cioè si realizzino comportamenti inquadrabili all'interno dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Non è mai sufficientemente chiaro cosa la scuola debba fare, e come lo debba fare, per mettere in sicurezza i ragazzi tutti, dalla vittima al bullo, alla classe, finanche se stessa e per essa docenti e dirigenti. E' di fatto la prima domanda che un legale, contattato dalla scuola, all'indomani di una vicenda di bullismo o cyberbullismo, si sente rivolgere: "Avvocato e ora cosa dobbiamo fare?". In realtà, la logica entro la quale si è mosso, sino ad oggi l'impianto legislativo, con scarsi risultati, avrebbe dovuto già viaggiare nella direzione di fornire a chi lavora sul campo tutti gli strumenti del caso. Ed invece tante idee, poco pragmatiche. L'investimento fatto sino ad oggi sulla formazione è certamente condizione necessaria, ma da sola non sufficiente a mettere in protezione i nostri ragazzi e la scuola. Il "sapere" senza il "saper fare", non si trasformerà mai in "saper essere". La valigetta degli attrezzi di chi si confronta con tali fenomeni manca degli arnesi essenziali per prevenirli, per arginarli, per gestirli. Bisogna alzare l'asticella della qualità dell'intero sistema che circonda i nostri ragazzi, affinché circuiti virtuosi, inizino spontaneamente a produrre, come in un moto ciclico, virtuosismi.

Ebbene, se l'intenzione sottesa ai tre D.d.L. in parola può ritenersi simile, lo stesso non può dirsi circa l'efficacia degli strumenti prescelti per il raggiungimento dell'obiettivo. In particolare, il Codice Interno di cui al **D.d.L. n. 1743** è certamente un'ottima intuizione, ma deve considerarsi solo un piccolo tassello di un modello organizzativo ben più complesso, di cui tuttavia nello stesso D.d.L. non v'è traccia. Sicché tale strumento da solo non appare in alcun modo in grado di reggere l'impalcatura gestionale necessaria per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e men che meno per la gestione della crisi.

Analoghe osservazioni possono esprimersi avuto riguardo a quelle che il **D.d.L. n. 1690** chiama "Procedure per la prevenzione". Non è chiaro dal corpo della proposta in esame quale debba essere il contenuto di tali procedure, come debbano articolarsi e a chi competa la loro emanazione, se sempre al Ministero dell'Istruzione, come accadde per il contenuto delle Linee di Orientamento pubblicate in seguito all'entrata in vigore della L. n. 71/17, ovvero ad altro Dicastero non meglio identificato. Ci si domanda come il legislatore del **D.d.L. n. 1690** immagini tali procedure, atteso che il rinvio della loro articolazione ad altri organi, meriterebbe di essere fatto con cognizione di causa, per ragioni di coerenza, efficienza e continuità legislativa.



Avvocato Giorgia Venerandi

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri

Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

Considerazioni diverse meritano, invece, di essere formulate per il **D.d.L. n. 1747**, oggetto anche dei desiderata contenuti nei richiamati allegati alla presente relazione. Si apprezza in tale Disegno la scelta qualificante dell'inserimento in una norma cogente di un Sistema di Gestione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Questa volta la scelta legislativa è completa nei suoi contenuti. La possibile novella definisce le misure essenziali che le strutture che si rivolgono ad utenti minorenni – *in primis*, quindi, la scuola – dovranno rispettare per poter essere qualificate come "scuole antibullismo" o "scuole debullizzate" che dir si voglia. In particolare, si annoverano, tra le misure elencate nel D.d.L., la predisposizione di un piano scritto per la vigilanza all'interno degli ambienti scolastici, la realizzazione di un documento per la valutazione dei rischi di bullismo e cyberbullismo cucito *ad hoc* proprio per "quella" scuola, la definizione di linee guida proprie dell'istituto scolastico, la realizzazione di un sistema sanzionatorio, la creazione di una procedura per l'individuazione e la gestione delle criticità, con possibilità di segnalare, anche in forma riservata, eventuali atti di bullismo e cyberbullismo (quello che in altri ambiti del nostro ordinamento – si pensi al D.Lgs. n. 231/01 – è noto come "*whistleblowing*"), la nomina di una commissione antibullismo all'interno di ogni istituto scolastico (presupponendo tale previsione la coscienza dell'eccessivo carico ad oggi incombente unicamente sul Referente per il cyberbullismo di cui alla L. n. 71/17), l'adozione di un piano formativo annuale (ma perché no triennale – ci si chiede e si propone in questa sede – al fine di dare maggior continuità e possibilità di attecchimento all'interno dell'ambiente scolastico all'impronta formativa prescelta).

Merita di essere sottolineato un altro aspetto relativo al Sistema di Gestione in oggetto: esso "*si intende validamente adottato da parte del dirigente scolastico se conforme alla prassi di riferimento UNI/PdR 42:2018 elaborata dall'Ente italiano di normazione (UNI), contenente le linee guida per il sistema di gestione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo*". Così testualmente recita il **D.d.L. n. 1747**, che richiama la prassi di riferimento UNI/PdR 42:2018, strumento cui si è fatto cenno anche nel corso delle audizioni svoltesi per l'indagine conoscitiva attivata dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, come riportato all'interno del Documento conclusivo della stessa.

Proprio sul ruolo della prassi di riferimento, quale norma tecnica di diritto volontario, preme realizzare una breve digressione esplicativa. Le norme tecniche volontarie sono documenti approvati da un Ente nazionale di normazione (in Italia UNI, organismo riconosciuto dallo Stato e dall'Unione Europea in base all'art. 27 del Regolamento UE n. 1025/2012). Tali norme definiscono standard ufficiali di riferimento per un prodotto, un servizio o un sistema di gestione. Il diritto comunitario assegna alla normazione tecnica volontaria un ruolo sempre più importante nella regolamentazione della società e dei complessi fenomeni del mondo attuale. Il Regolamento UE n. 1025/2012 dispone tra l'altro quanto segue: "Considerando 19", le norme possono contribuire, unitamente alla politica dell'Unione, ad affrontare le principali sfide di carattere sociale quali il cambiamento climatico, l'uso sostenibile delle risorse, l'innovazione, l'invecchiamento della popolazione, l'integrazione delle persone con disabilità, la protezione dei consumatori, la sicurezza dei lavoratori e le condizioni di lavoro; "Considerando 22", le norme possono avere un ampio impatto sulla società, in particolare sulla sicurezza e sul benessere dei cittadini, sull'efficienza delle reti, sull'ambiente, sulla sicurezza dei lavoratori e le condizioni di lavoro, sull'accessibilità e su altri settori di importanza pubblica.



Avvocato Giorgia Venerandi

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri

Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

Le norme tecniche possono essere adottate su base esclusivamente volontaria oppure, come accade sempre più sovente, anche nell'ordinamento giuridico nazionale, dove saranno richiamate da norme cogenti come parametro di riferimento previsto dal Legislatore per il corretto svolgimento di un'attività. Anzi, è possibile affermare che la legislazione italiana negli ultimi anni ha assegnato sempre più spesso valore alla normazione tecnica volontaria, soprattutto in settori connessi alla responsabilità delle imprese, talora imponendo su base imperativa l'applicazione di norme tecniche, ovvero più spesso assegnando all'applicazione delle stesse ed all'eventuale certificazione di conformità valore esimente rispetto alla responsabilità dell'impresa. Si citano due esempi in settori particolarmente affini alla prevenzione del bullismo, quali la sicurezza sul lavoro e la protezione dei dati personali: in materia di sicurezza sul lavoro, l'art 30 del D. Lgs. n. 81/08, con un meccanismo analogo a quello inserito nel **D.d.L. n. 1747**, dopo aver previsto con valore cogente le misure necessarie per la definizione di un modello organizzativo aziendale in grado di garantire la sicurezza e salute sul lavoro, dispone che *"i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro o al British Standard OHSAS 18001:2007 (n.d.r. che sono standard tecnici volontari sostanzialmente equiparabili alla prassi di riferimento UNI/PdR 42:2018 per il bullismo) si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti"*; in materia di protezione dei dati personali, l'art. 42 del GDPR (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali) dispone che, in materia di *privacy*, *"gli Stati membri incoraggiano l'istituzione di meccanismi di certificazione (...) allo scopo di dimostrare la conformità al presente regolamento dei trattamenti effettuati dai titolari e dai responsabili del trattamento"*. Proprio in attuazione di tale disposizione, UNI ha approvato una prassi di riferimento, la UNI/PdR 43.2, che è stata riconosciuta dal Garante per la protezione dei dati personali come garanzia dell'adozione di un sistema di analisi e controllo dei principi e delle norme di riferimento.

Appare chiaro, dunque, che si è al cospetto di uno strumento fortemente innovativo, che costituisce di fatto uno dei primi modelli codificati nell'ambito educativo, di rilevanza non solo nazionale, come espresso dall'allegato A), ma anche internazionale (è stata già tradotta in inglese e spagnolo), come dimostra l'allegato B). Laddove il legislatore spousesse la novella contenuta nel **D.d.L. n. 1747**, l'Italia diverrebbe il primo Paese Europeo ad aver codificato a livello di legislazione nazionale uno standard qualitativo certamente a tutela dei minori ma, se lo si guarda in un'ottica maggiormente sistemica, anche a protezione dell'impianto scolastico tutto e capace finanche di produrre in maniera cogente un maggior coinvolgimento delle famiglie. Questa primazia del Legislatore Italiano sarebbe certamente destinata a farsi strada nell'ambito delle scelte della Comunità Europea, permettendo all'Italia di divenire modello di riferimento in materia di tutela dei minori, di civiltà e progresso sociale, al netto del fatto che ad oggi non risultano esserci standard qualitativi in materia di tutela dei minori presi a riferimento dal Legislatore Europeo, lacuna che all'occorrenza viene colmata con il riferimento all'interno dei bandi europei in materia di minori, ad un documento rubricato *"Keeping children safe"*, una sorta di codice di condotta redatto da una società privata inglese, che nulla ha a che vedere con l'ufficialità ed il pregio normativo di un documento normativo UNI.

Il Sistema di Gestione, e con esso la prassi di riferimento UNI/P.d.R. 42:2018, appare strumento, infatti, qualificato e qualificante sotto tutti i punti di vista, efficace ed efficiente e



Avvocato Giorgia Venerandi

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri

Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

consegna a chi lavora sul campo un sistema di procedure organiche, non fisse, non rigide, ma preordinate ad essere adattate e plasmate alle esigenze della struttura che le applicherà e le utilizzerà. Non dobbiamo dimenticare che l'arte di risolvere i problemi è una sintesi tra rigore e flessibilità. Come afferma G. Bateson, *"il rigore da solo è la morte per asfissia, la creatività da sola è pura follia"*.

E' opinione di chi scrive che la previsione normativa contenuta nel **D.d.L. n. 1747** possa diventare, nei prossimi anni, uno strumento prezioso non solo per la protezione dei nostri ragazzi, ma anche un importante punto di riferimento per tutta la struttura scolastica. Nel caso in cui la novella dovesse essere accolta, è facile immaginare, infatti, come le istituzioni educative e formative che si conformeranno al Sistema di Gestione, così come codificato, potranno essere qualificate ufficialmente per la prima volta quali "scuole antibullismo", giungendo finanche a ridurre il rischio di contenzioso e responsabilità. Di converso, e ragionando in tale direzione, si avrà che il non ottemperare alle misure definite dalla novella potrà costituire indice di negligenza e presupposto per una valutazione giudiziale di *"culpa in vigilando"* e/o *"culpa in organizzando"*.

Al Legislatore è fornita la possibilità di avviare per sua mano una vera e propria "cultura antibullismo", la stessa di fatto sottesa alla prassi di riferimento UNI/P.d.R. 42:2018, in grado di promuovere un approccio condiviso e multidisciplinare al complesso fenomeno del bullismo, anche nella sua variante online del cyberbullismo, da parte di dirigenti, docenti, alunni e famiglie, nella consapevolezza che le grandi sfide sociali richiedono non solo forti spinte motivazionali, ma anche strumenti normativi solidi ed adeguati.

B) Sul tema dell'estensione della portata normativa della L. n. 71/17 anche al fenomeno del bullismo (D.d.L. n. 1180 – D.d.L. n. 1747 D.d.L. n. 1743 – D.d.L. n. 1690) e relativa codifica della sua definizione (D.d.L. n. 1180 – D.d.L. n. 1747 – D.d.L. n. 1743).

Come noto l'art. 1, comma 2, della L. n. 71/17 ha codificato la definizione di cyberbullismo, inteso come *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Così come concepita, la L. n. 71/17 disciplina esclusivamente il fenomeno del cyberbullismo. Deve evidenziarsi, tuttavia, che nel nostro ordinamento non è dato rintracciare alcuna definizione della sua versione offline, ovvero del bullismo. Questo genera non poche problematiche sul campo: non di rado accade, infatti, che per alcuni genitori e per alcuni ragazzi "tutto" sia oggi diventato bullismo, ogni azione scorretta o gesto equivoco, così come, d'altro canto accade che per qualche docente e dirigente "nulla" sia bullismo. E chi scrive faticherebbe a valutare se debba ritenersi più pericolosa una sovrastima del fenomeno, ovvero una sua sottostima. Certamente, debbono entrambe ritenersi valutazioni totalmente disfunzionali, distorcenti e dannose.



Avvocato Giorgia Venerandi

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri

Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

Appare, quindi, necessaria una dilatazione della portata applicativa della L. n. 71/17, affinché la stessa disciplini in maniera esplicita e trasparente anche il bullismo, così come proposto dai **D.d.L. n. 1180, 1743, 1747, 1680**.

Allo stesso tempo è, altresì, fondamentale che il legislatore si adoperi per delineare i confini del fenomeno, descrivendo in maniera chiara e puntuale cosa debba intendersi per bullismo e quali debbano ritenersi i comportamenti ad esso riconducibili, così come voluto dai **D.d.L. n. 1180, 1743, 1747**.

Chiarita l'importanza e la necessità di realizzare normativamente entrambi gli obiettivi che precedono, ovvero estensione dell'ambito applicativo della L. n. 71/17 anche al bullismo e conseguente definizione del fenomeno, il passaggio successivo sarà quello di condurre il Legislatore verso la scelta della migliore definizione di bullismo tra tutte quelle proposte nei tre D.d.L. poc'anzi menzionati.

Preliminarmente potrebbe essere utile ricordare come nella Proposta di Legge n. 3139 del 2016 (che recava come titolo della Rubrica "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo"), momento legislativo prodromico alla L. n. 71/17, il legislatore aveva previsto una originaria definizione di bullismo che così lo qualificava *"Aggressione o molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, anche al fine di provocare in esse, sentimenti di ansia, di timore di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l'orientamento sessuale, l'opinione politica, l'aspetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima"*.

Con il testo definitivo della L. n. 71/17 si è persa tale definizione, avendo scelto il legislatore, come già ampiamente detto, di circoscrivere l'operatività della novella al solo cyberbullismo.

E' opinione delle scriventi che possa essere un apprezzabile punto di partenza, per la scelta della migliore definizione di bullismo, l'opera di ricostruzione e analisi del fenomeno fatta dal Prof. Dan Olweus, docente di psicologia all'Università di Bergen, in Norvegia, da considerarsi fra le massime autorità mondiali in materia di bullismo e vittimizzazione. Olweus, alla cui opera molto si deve, già negli anni '90 individuava questi tre momenti essenziali: 1) la prevaricazione deve essere intenzionale e orientata a creare un danno; 2) la prevaricazione deve essere reiterata nel tempo; 3) la vittima deve essere palesemente inferiore di forze rispetto al bullo, quindi incapace di difendersi, deve esserci in altri termini un'evidente asimmetria tra vittima/e e bullo/i.

Per tale via, è intanto possibile iniziare ad isolare il bullismo da altri fenomeni, andando a verificare se siano state rispettate le caratteristiche essenziali riconosciute dalla più accreditata dottrina sociologica sul punto.

Se entriamo nel dettaglio e osserviamo nei particolari la definizione contenuta nel **D.d.L. n. 1743**, emerge *in primis* un dato rilevante: la scelta fatta è di una descrizione di bullismo che, di fatto, delinea all'interno del medesimo corpo dell'articolo di legge tanto la condotta, quanto gli effetti della stessa, senza operare un'esplicita distinzione tra la prima e i secondi. In altri termini, il



Avvocato Giorgia Venerandi

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri

Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

D.d.L. in esame descrive contestualmente tanto le condotte di *"aggressione o (...) molestia reiterate (...) atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche (...) "*, quanto gli effetti di tali condotte ovvero testualmente *"di timore, di isolamento o di emarginazione"*. La differenza tra condotta ed effetti della condotta non è, invece, così banale, poiché la condotta in tanto è rilevante e può rientrare nell'alveo del fenomeno qui analizzato, in quanto sia in grado di generare quegli effetti dannosi e quindi abbia una sua vittima. Altro spunto riflessivo che riguarda il **D.d.L. n. 1743** è legato alla scelta di inserire all'interno della menovata definizione il riferimento unicamente a "vittime minorenni". Scelta che non si ritiene di condividere. Ciò appare a chi scrive fortemente stridente con la realtà della cronaca. Se è vero che la L. n. 71/17 è stata concepita prevalentemente per implementare la tutela dei minori, è anche vero che limitarne la portata applicativa unicamente ai minori, come se il bullismo tra adulti non avesse disvalore sociale, appare fortemente fuorviante e disfunzionale per il sistema. Uno fra tutti, si ricordi il terribile caso del "pensionato di Manduria", che ove si decidesse di seguire il *dictat* del **D.d.L. n. 1743** esulerebbe dalla portata applicativa della norma, non potendosi far rientrare nell'ambito della definizione di bullismo, così come in esso concepita, le prevaricazioni subite da un soggetto anziano. Del resto, la scelta di destinare la normativa *de qua* solo ai minorenni ha da sempre destato non poche perplessità. Ed, infatti, se da un lato si comprende la scelta del Legislatore di porre al centro della tutela il minore, non è pensabile che nessuna misura sia prevista, ad esempio, per il diciottenne che, per varie ragioni, si trovi ancora a frequentare il contesto scolastico e che non potrà, quindi, accedere alle misure preventive e repressive previste dalla norma. Ne consegue l'ovvio auspicio di una estensione della portata applicativa anche ai maggiorenni.

Il percorso logico seguito dalla penna del **D.d.L. n. 1180** è pressoché sovrapponibile a quello del D.d.L. n. 1743 poc'anzi analizzato. Anche qui siamo di fronte ad una scelta di tecnica legislativa in tutto simile a quella sopra analizzata: l'elencazione nel corpo della medesima norma, che definisce i tratti del fenomeno del bullismo, tanto della condotta, quanto dei suoi effetti. Il D.d.L. in parola, però, non contiene la specificazione della "vittima minorenni", precludendo ciò ad una più comprensibile estensione della portata applicativa della possibile novella legislativa.

Il **D.d.L. n. 1747**, invece, propone una diversa soluzione, che si ritiene maggiormente condivisibile, per le motivazioni che di seguito si argomenteranno. In primo luogo, la definizione proposta è l'unica che fa espressamente richiamo all'intenzionalità del comportamento. Ebbene, come detto, l'intenzione di arrecare un danno rappresenta uno dei tre elementi costitutivi del fenomeno, così come individuati dal Prof. Olweus nel corso dei suoi annosi studi psico-sociologici sul tema. In secondo luogo, la definizione in parola sceglie di qualificare quel comportamento intenzionale, definendolo "prevaricatore". La valutazione di inserire il concetto di "prevaricazione" sembrerebbe rispondere ad una condivisibile esigenza di chiusura e completezza della tipicità normativa. Con il termine "prevaricazione" si intende la sopraffazione, l'abuso, la prepotenza. E, infatti, chi prevarica abusa del proprio potere, della propria autorità, della propria influenza per conseguire un fine disonesto o per ottenere vantaggi personali. Si ricordi che il bullismo è una delle possibili manifestazioni di aggressività messe in atto dai bambini e dagli adolescenti: *"un comportamento bullo è un tipo di azione che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed è difficile difendersi per coloro*



Avvocato Giorgia Venerandi

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri

Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c'è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare" (Sharp e Smith, 1995).

L'aver specificato che la condotta debba essere "prevaricatrice" appare, peraltro, assolutamente in linea con la volontà legislativa dell'estensore del **D.d.L. n. 1747** di voler introdurre, come si vedrà in seguito *sub C)*, la tipizzazione dei reati di bullismo e cyberbullismo. A tal proposito si consideri, perché sia di ausilio ai fini delle valutazioni degli Onorevoli Commissari, che il termine "prevaricazione" non è sconosciuto alla giurisprudenza.

In particolare, nella giurisprudenza penalistica si è parlato di prevaricazione in tema di reati contro la P.A., laddove si è affermato che il reato di "concussione" e quello di "induzione indebita" si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'*extraneus*, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la *par condicio contractualis* ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti (cfr., Cass., 22 settembre 2015, n. 50065).

Si è ancora parlato di "prevaricazione" a proposito del "mobbing" in ambito lavorativo, che si fa rientrare ove ne ricorrano i presupposti nel delitto di cui all'art. 572 C.p. (maltrattamenti in famiglia), per la cui configurabilità si richiede che la condotta dell'autore debba essere diretta a provocare una pressione morale e psichica nella vittima, risultato di un complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione del lavoratore. Per la Corte di Cassazione il fenomeno del mobbing "*si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione e o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente*"; costituisce "mobbing" la condotta sistematica del superiore gerarchico che agisce nei confronti del lavoratore con reiterati comportamenti ostili di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e la emarginazione del dipendente.

Il concetto di "prevaricazione" è stato ovviamente richiamato anche nell'analisi del delitto di "maltrattamenti in famiglia" tradizionalmente inteso, che consiste, dal punto di vista oggettivo, in una serie di atti lesivi dell'integrità fisica o anche solo morale, della libertà o del decoro della persona di famiglia, in modo tale da rendere abitualmente dolorose o mortificanti le relazioni tra il soggetto agente e la vittima. Ancora, è ravvisabile in atti che determinano uno stato di avvilito o che offendono il decoro e la dignità della persona e che siano comunque espressione di un atteggiamento di normale prevaricazione ovvero di un vero e proprio sistema di vita di relazione abitualmente doloroso e mortificante consapevolmente instaurato dall'agente: la condotta deve essere abituale con atti che si realizzano in momenti successivi, ma collegati da un nesso di abitudine.

Sembra quindi che il concetto di prevaricazione, nel nostro ordinamento, venga associato a un concetto di abitudine e reiterazione della condotta, di fatto ciò che avviene nelle manifestazioni di bullismo, che possiamo sintetizzare come l'estrinsecazione di una naturale aspirazione alla prevaricazione (antico retaggio della legge del più forte): la prevaricazione dei forti e dei disonesti



Avvocato Giorgia Venerandi

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri

Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

sui deboli e gli onesti. Per tali motivi merita di essere tenuta in considerazione la novella in parola, rispondendo, giova ribadirlo, ad un'esigenza di chiusura e completezza della tipicità normativa.

Infine, altra peculiarità del **D.d.L. n. 1747** è la scelta di una particolare tecnica legislativa. Si è voluta scomporre la definizione di bullismo in due parti: all'art. 1, comma 1-bis troviamo la delineazione della condotta, tenuta distinta e separata dai suoi effetti, compiutamente elencati nel successivo art. 1-bis (al verificarsi dei quali conseguirebbe la pena, vedi *infra*).

La valutazione relativa alla migliore definizione tra le tre sopra elencate e contenute nei **D.d.L. n. 1180, n. 1743 e n. 1747** non deve ritenersi condizionata dall'ulteriore scelta circa la volontà o meno di introdurre il relativo reato, strada intrapresa dal **D.d.L. n. 1747**, potendosi adottare la definizione ivi contenuta, laddove ritenuta maggiormente efficiente, eliminando il momento punitivo contenuto nella proposta. Viceversa, si ritiene che, laddove si preferissero le definizioni contenute nel **D.d.L. n. 1180** o nel **D.d.L. n. 1743** esse vadano riconsiderate, da un lato, alla luce della necessità di introdurre, come detto, i requisiti dell'intenzionalità e della prevaricazione della condotta, dall'altro, per ciò che concerne unicamente il **D.d.L. n. 1743**, alla luce della necessità di epurare la definizione in esso contenuta dal concetto di "vittima minorenni".

B1) Sul tema della modifica della definizione del fenomeno del cyberbullismo (D.d.L. n. 1747).

Come detto, la L. n. 71/17 fornisce per la prima volta una definizione normativa di cyberbullismo nel modo che segue: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*. I comportamenti, che andrebbero ad integrare la descrizione del fenomeno, sono stati elencati dal Legislatore del 2017 utilizzando espressioni talvolta giuridiche, altre volte atecniche.

Viene spontanea e immediata una riflessione. La definizione in parola denota la pretesa del Legislatore di elencare tutte le ipotetiche modalità di realizzazione dell'azione, con l'intento di farvi rientrare ogni comportamento prevaricatore allo stato immaginabile; tale scelta legislativa rischia, tuttavia, di escludere dall'ambito applicativo della norma nuove e future forme di cyberbullismo.

Per completezza si ritiene utile anche un'altra osservazione. Nella L. n. 71/17 sono state richiamate ipotesi di reato già abrogate prima della sua entrata in vigore. Ciò denota, ad esser sinceri, poca attenzione, da parte del Legislatore, al piano normativo di riferimento. Si pensi alla fattispecie di ingiuria depenalizzata nel 2016, ma analogo discorso può essere formulato anche per alcuni articoli del Codice *Privacy*, sostituiti dal nuovo Regolamento europeo in vigore dal maggio 2018.



Avvocato Giorgia Venerandi

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri

Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

Ebbene, nel quadro introduttivo che precede, appare fortemente funzionale la scelta contenuta nel **D.d.L. n. 1747** di riconsiderare la definizione di cyberbullismo, sulle cui peculiarità in termini di tecnica legislativa (che divide in due diversi articoli di legge la condotta e il verificarsi dei suoi effetti) si rimanda totalmente a quanto già detto per la definizione di bullismo *ut supra*, cristallizzando, in questa sede, unicamente un passaggio importante, quello relativo cioè al concetto di "reiterazione della condotta".

Effettivamente, il **D.d.L. n. 1747** nel definire il comportamento del cyberbullo si premura di precisare che la condotta può anche essere "non reiterata", con ciò creando una differenza di non poco conto con la sua versione *offline*. La motivazione riportata nell'*incipit* al D.d.L. rende la scelta più che condivisibile: *"La reiterazione nel cyberbullismo – si legge testualmente – risulta chiaramente in re ipsa nell'uso stesso della tecnologia, senza necessità che essa si configuri quale elemento caratterizzante la condotta in senso stretto"*. La precisazione non è banale. Vero è, infatti, che attualmente le condotte di cyberbullismo vengono, per la maggior parte punite, attraverso l'applicazione estensiva dell'art. 612-bis C.p., rubricato come "atti persecutori" e noto anche come "stalking". La condotta richiamata all'interno dell'art. 612-bis C.p., però, deve avere quale requisito essenziale la reiterazione. Ora, se pensiamo alle modalità di compimento di un atto di cyberbullismo, non v'è chi non veda come non sia affatto necessario che si realizzi la reiterazione richiesta ex art. 612-bis C.p. posto che gli effetti dannosi della condotta si verificano anche con un solo "click". Esso sarebbe condizione necessaria, ma anche sufficiente a raggiungere un numero indeterminato di persone, senza bisogno che quel "click" diventi due oppure tre oppure diecimila. Ne consegue un'applicazione in molti casi ultronea e forzata, a parere di chi scrive, del reato di cui all'art. 612-bis C.p.

C) Sul tema della configurabilità delle autonome figure di reato di bullismo e cyberbullismo (D.d.L. n. 1747 – D.d.L. n. 1275) e sul tema della possibile modifica dell'art. 612-bis C.p. (D.d.L. n. 1690).

Come già ricordato, la L. n. 71/17 non ha introdotto alcun reato; il Legislatore del 2017 è ha valutato di non prevedere una sanzione per le condotte, pure definite, di cyberbullismo. Tale carenza, di fatto, ha reso la definizione contenuta nell'art. 1 della richiamata Legge una "non fattispecie".

Ci si domanda, oggi, se tale scelta possa considerarsi soddisfacente, efficace ed efficiente. La risposta, a parere di chi scrive, è negativa e sono i numeri a condizionare tale risposta se, si osserva che, come ricordato in premessa, i casi di cyberbullismo solo nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020, in pieno lockdown, sono stati ben 754. La scelta normativa del Legislatore del 2017, pure comprensibile, è stata influenzata dal desiderio di agire esclusivamente in via del tutto preventiva, con l'auspicio di fornire la migliore tutela possibile ai minorenni tutti. Risuona familiare, allora, la brillante sagacia di Oscar Wilde che scrive: *"E' con le migliori intenzioni che il più delle volte si ottengono gli effetti peggiori"*. Questo aforisma appare perfettamente calzante all'evoluzione del rapporto adolescenti/famiglia/istituzioni osservabile in Italia negli ultimi decenni, che viaggia nella direzione di una deriva iperprotettiva, sia familiare che sociale. Deriva che necessita di essere



Avvocato Giorgia Venerandi

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri

Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

arginata. Non resta allora che "correggere quelle migliori intenzioni che producono gli effetti peggiori".

Del resto, sia consentito affermare, che la tentazione di non creare una o, ancor meglio, due autonome figure di reato è di fatto una vera e propria resistenza ideologica, che non trova fondamento neanche nella pragmatica degli eventi quotidiani e già solo per questo fortemente dannosa. Infatti, la scelta di giustizia preventiva contenuta nella L. n. 71/17 non vale ad escludere che i fatti di cyberbullismo (ma anche quelli di bullismo ovviamente), possano avere delle conseguenze penali. Infatti, ciò che di sovente accade è che si inquadrino tali condotte attraverso altre fattispecie di reato presenti nel nostro Codice Penale. Così, a seconda dei casi, si utilizzeranno i delitti di "diffamazione" (art. 595 C.p.), di "minaccia" (art. 612 C.p.), di "maltrattamenti in famiglia" (art. 572 C.p.), di "atti persecutori" (art. 612-bis C.p.), di "accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" (art. 615-ter C.p.), di "estorsione" (art. 629 C.p.), di "trattamento illecito di dati" (art. 167, TU *Privacy*), di "pornografia minorile" (art. 600-ter C.p.), di "detenzione di materiale pornografico" (art. 600-quater C.p.), fino ad arrivare alla possibilità di contestare finanche il delitto di "istigazione al suicidio" (art. 580 C.p.) e quello di "morte come conseguenza di altro delitto" (art. 586 C.p.).

La circostanza che tali condotte vengano, comunque, considerate penalmente rilevanti e punite attraverso il ricorso a fattispecie già presenti nel nostro ordinamento, pur non essendo perfettamente rispondenti o calzanti rispetto ai fatti posti in essere, porta con sé la drammatica conseguenza, in alcuni casi, di ultra-punizione, in altri, di impunità. In ogni caso, si avrebbe un sistema inefficace e disfunzionale, lontano dalla logica di coerenza di uno stato di diritto. E questo è uno dei motivi che dovrebbero spingere il Legislatore di oggi al superamento di quelle obsolete resistenze ideologiche.

Ancora. La prevaricazione può conoscere una manifestazione diretta oppure indiretta. Quella diretta può essere fisica e/o verbale. Il bullismo diretto fisico si manifesta in molti modi, per esempio nel picchiare, prendere a calci e a pugni, spingere e appropriarsi degli oggetti degli altri o rovinarli. Il bullismo diretto verbale implica azioni come minacciare, insultare, offendere, esprimere pensieri razzisti, estorcere denaro e beni materiali.

La manifestazione indiretta del fenomeno, invece, è qualcosa di ben più insidioso e sottile. Il bullismo indiretto, anche noto come bullismo "rosa", per essere maggiormente tipico dell'universo femminile, è meno evidente e più difficile da individuare, eppure altrettanto dannoso per la vittima. E' caratterizzato da comportamenti prevaricatori, che trovano nella prepotenza psicologica la loro principale espressione. Si tratta di atteggiamenti escludenti, episodi che mirano deliberatamente all'emarginazione dal gruppo dei coetanei, all'isolamento e alla diffusione di pettegolezzi e calunnie sul conto della vittima. La perseguibilità penale di tali comportamenti, sebbene gli stessi siano assolutamente in grado di generare un danno in chi li riceve, risulterebbe allo stato fortemente complessa, se non impossibile, trovando difficilmente corrispondenza all'interno di fattispecie di reato già esistenti nel nostro ordinamento. Ed ecco un altro motivo chiave che dovrebbe spingere il Legislatore moderno al superamento delle menzionate resistenze ideologiche, poiché è proprio da considerazioni come quella che precede, che nasce l'esigenza di riconsiderare l'impianto normativo oggi al vaglio della Commissione.



Avvocato Giorgia Venerandi

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri

Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

Il Codice Penale non è un monolite. Non è intoccabile. E' piuttosto uno strumento che dovrebbe essere in continuo divenire, al servizio delle esigenze ed emergenze sociali, poiché è proprio in risposta ad esse, che si giustifica la creazione di nuove figure di reato ovvero l'abrogazione di altre, ritenute oramai obsolete. Basti pensare, ad esempio, all'omicidio stradale, che si è ritenuto di punire attraverso uno strumento giuridico *ad hoc*, rispetto a quelli messi già a disposizione dal Codice Penale e si pensi anche al reato *ex art* 612-bis C.p. di "atti persecutori", noto anche come "stalking". Figura delittuosa, quest'ultima, estremamente discussa ai suoi esordi e finanche avversata. È un reato che oggi consegna risultati estremamente soddisfacenti, prova ne è il fatto che viene finanche utilizzato, con non pochi sforzi interpretativi, per punire comportamenti di bullismo e cyberbullismo. Con l'introduzione dell'art. 612-bis C.p. il Legislatore ha ritenuto di poter fornire una risposta sanzionatoria a quei comportamenti che prima dell'introduzione della novità normativa venivano inquadrati in altri meno gravi delitti, come il reato di "minacce", ad esempio. Inquadramenti che, in buona sostanza, non si dimostravano particolarmente efficaci per la tutela delle vittime di questa grave condotta.

Sarebbe fortemente lungimirante un Legislatore che oggi, nel valutare l'opportunità di introdurre nel nostro ordinamento i reati di bullismo e cyberbullismo, si ponga nella medesima prospettiva in cui si pose l'allora Legislatore dello "stalking". E' necessario responsabilizzare i nostri giovani anche attraverso lo strumento penale, visto che le soluzioni adottate sino ad oggi debbono ritenersi ridondanti e fallimentari, continuando parallelamente l'opera di formazione nella direzione di un'auspicata rivoluzione culturale. Corriamo altrimenti un pericolo di non poco conto, lasciando scivolare la democrazia verso il permissivismo, quel permissivismo deleterio che non prevede che le regole siano imposte con fermezza e tanto meno prevede sanzioni, dove le regole si possono solo enunciare, spiegare ed argomentare con dolcezza e a parole. Niente in contrario alla dolcezza e alle parole, ma deve esser chiaro che una regola senza conseguenze può essere al più definita consiglio, avvertimento, non certamente regola o norma, poiché la sua trasgressione non prevede alcun effetto pratico sul comportamento. Si giungerebbe ad una società condannata alla costante fluttuazione e trasformazione delle regole.

Ciò premesso è opportuno passare in rassegna i Disegni di Legge che hanno percorso la direzione della criminalizzazione del comportamento, al fine di valutare la soluzione che appare preferibilmente percorribile.

Il **D.d.L. n. 1690**, si affida ad un precetto già esistente, l'art. 612-bis C.p., che modifica esclusivamente in relazione all'evento dannoso subito dalla persona offesa. In altri termini, si limita ad inserire nel testo del delitto di "atti persecutori", tra le possibili conseguenze negative derivanti alla vittima dalle condotte reiterate di minaccia o molestia, quella di essere posta in una condizione di "emarginazione". Si ravvede un forte limite in tale approccio: il dirottamento dell'attenzione unicamente sulla vittima, laddove sarebbe opportuno intervenire anche sulle condotte tipiche dell'autore degli atti di bullismo. Inoltre rimane privo di copertura il fenomeno del cyberbullismo, se non per l'inserimento di un comma nel quale si prevede, con la sentenza definitiva di condanna, la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato, in assenza di una qualsivoglia definizione della condotta originaria. E proprio in ordine a quella condotta meritava, invece, di essere posta l'attenzione su alcune caratteristiche specifiche di quella tipica del cyberbullismo, rispetto a quella del bullismo. Ci si riferisce, in particolare, come già ampiamente



Avvocato Giorgia Venerandi

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri

Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

argomentato *sub B1*), alla reiterazione, che nella versione cyber del bullismo può mancare, essendo tale reiterazione *in re ipsa* rispetto allo strumento utilizzato.

In linea di principio si ritiene di non condividere, dunque, la scelta normativa, di cui alla proposta *de qua*, di inserire il reato di bullismo all'interno di un altro reato, lo "stalking", che già prevede, peraltro, una fattispecie complessa di suo, in spregio al principio di determinatezza della norma penale. Per quanto i due reati abbiano ovvi punti di contatto, sono tuttavia entrambi meritevoli di una loro dignità normativa, che renderebbe inoltre il lavoro dell'interprete certamente più agevole, meno caotico e più fluido.

Avuto riguardo, poi, al **D.d.L. n. 1275** esso introduce nel Codice Penale l'art. 612-quater, rubricato "Bullismo". Il limite di tale intervento risiede, invece, in una circostanza ancor più oggettiva: nella proposta normativa il delitto così come previsto sarebbe punito meno gravemente di quello di "atti persecutori" di cui all'art. 612-bis C.p., con la conseguenza che la clausola di salvezza contenuta nel testo ("*salvo che il fatto costituisca più grave reato*") rischia, di fatto, di renderne impossibile l'applicazione. Inoltre, anche qui, non viene affrontato in alcun modo, sotto il profilo della rilevanza penale, il fenomeno del cyberbullismo, nonostante il più grande limite della L. n. 71/17 sia stato proprio quello di non prevedere una sanzione rispetto all'encomiabile delineazione del problema.

Diverso e più completo approccio ha, invece, il **D.d.L. n. 1747**, al quale anzitutto va riconosciuto il pregio di intervenire in maniera sistematica sulla L. n. 71/17, il cui ambito di applicazione viene esteso anche al bullismo, fornendo all'interprete uno strumento legislativo uniforme, completo ed esaustivo rispetto al fenomeno. Come già ampiamente esposto *sub B) e B1*), è grandemente apprezzabile e apprezzato che si dia una definizione sia di bullismo che di cyberbullismo, con precisa indicazione delle condotte tipiche che a tali fenomeni vanno ricondotte. Si prevede poi la sanzione penale laddove le condotte tipizzate siano tali da cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura, o la pongano in una grave condizione di isolamento o di emarginazione. In altri termini, al verificarsi anche solo di uno degli effetti dannosi della condotta consegue la sanzione penale. Il D.d.L. in parola, quindi, costruisce il reato con una diversa tecnica legislativa, rispetto a quelli sino ad ora esaminati: la tipizzazione della fattispecie avviene attraverso la lettura congiunta di due articoli in successione, uno enuncia e descrive la condotta di bullismo, l'altro ne individua e codifica gli effetti dannosi e la relativa pena. La stessa modalità è riservata al cyberbullismo, per il quale si è ritenuto, da un lato, di rimodulare la definizione e, dall'altro, di codificare gli effetti di quella condotta e la conseguente pena applicabile.

C1) L'orientamento delle policy europee sul punto

Si ritiene importante ampliare lo spettro delle valutazioni anche tenendo a mente la posizione dell'Europa sul tema.

Già a far data dal 2001 l'Europa si è espressa contro la criminalità informatica. LO ha fatto attraverso una Convenzione del Consiglio d'Europa dedicata proprio al *cybercrime*, ratificata ad oggi da 65 Paesi, e rappresenta il primo trattato internazionale sulle infrazioni penali commesse via internet e su altre reti informatiche, relativamente alle violazioni dei diritti d'autore, alla frode informatica, alla pornografia infantile e alle violazioni della sicurezza della rete. Suo obiettivo principale è quello di perseguire una politica



Avvocato Giorgia Venerandi

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri

Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

penale comune per la protezione della società dalla cyber-criminalità, mediante l'adozione di legislazioni appropriate e la promozione di forme strutturate di cooperazione internazionale.

Nel 2003 è stato aperto alla firma un Protocollo addizionale alla predetta Convenzione, che si pone come obiettivo la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici. Il Protocollo addizionale, entrato in vigore a livello internazionale nel marzo del 2006 e sottoscritto dall'Italia nel 2011, è oggi oggetto di un D.d.L. di ratifica, rubricato A.S. n. 1764, presentato dal Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale Di Maio, di concerto con il Ministro della giustizia Bonafede, con il Ministro dell'interno Lamorgese, con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Pisano, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia Bonetti e con il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri.

Il D.d.L. 1764 nel ratificare, come detto, il Protocollo, novella anche l'art. 604-bis del C.p., al fine di includere nel reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, anche quelli commessi con mezzi informatici e telematici. Tale intervento integrativo, è opinione di chi scrive, che non debba considerarsi l'unico. Anche la Legge n. 71/17 dovrebbe divenire un altro strumento normativo da novellare.

Ed in proposito, appare chiaro, infatti, come ogni singolo aspetto affrontato nei D.d.L. oggi allo studio della Commissione, sia orientato nella medesima direzione della policy comunitaria sul punto. In particolare, si evidenzia la totale aderenza dei D.d.L. n. 1747 e 1275 all'intenzione espressa dal Consiglio d'Europa di condurre gli Stati membri verso una maggiore criminalizzazione di condotte improntate all'odio etnico, razziale e religioso che, come noto, rappresentano una delle modalità attraverso le quali si esprime il fenomeno del cyberbullismo.

Si ritiene, dunque, che sia compito della Commissione orientare la scelta legislativa anche sulla base della spinta di indirizzo politico espresso dall'Europa, che chiama il Parlamento italiano a rispondere alla richiesta criminalizzazione di quelle condotte, prevedendo, il Protocollo *de quo*, testualmente proprio "la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici". E ciò può ben avvenire anche attraverso la creazione di fattispecie di reato ad hoc, come deve considerarsi quello di cyberbullismo.

D) Sul tema della Responsabilità dell'amministratore del sito internet (D.d.L. n. 1743), degli obblighi per gli operatori telefonici e dei sistemi di protezione dei minori (D.d.L. n. 1743 - D.d.L. n. 1692).

Tra i meriti da riconoscere alla L. n. 71/17 vi è anche quello di aver introdotto nel nostro ordinamento una novità assoluta, ovvero il coinvolgimento diretto, nelle azioni di contrasto al cyberbullismo, dei gestori dei siti internet, definiti quali prestatori di servizi della società dell'informazione, che, sul web, cura la gestione dei contenuti del sito in cui si riscontrano le condotte di cyberbullismo. Contestualmente va, tuttavia, indicato tra i demeriti l'aver lasciato fuori dal suo raggio di azione tutti i *provider*. In buona sostanza, la legge sul cyberbullismo ha escluso dal novero dei "gestori del sito internet", e quindi dall'ambito di applicazione del provvedimento e dagli obblighi di rimozione del contenuto lesivo, gli *access provider* (cioè i *provider* che forniscono



Avvocato Giorgia Venerandi

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri

Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

connessione ad internet, come Vodafone o Telecom Italia, ad esempio), nonché i *cache provider*, cioè i *provider* che memorizzano temporaneamente siti web, e i motori di ricerca.

Scelta pericolosa. E', allora, il caso di affermare che o il diritto si evolve o sarà destinato ad esser superato continuamente dalla tecnologia. Occorre, dunque, cambiare il modo di scrivere le leggi, certamente avere più coraggio.

Proprio in tale direzione viaggia la penna del **D.d.L. n. 1743**, cui va il merito di essere intervenuto proprio su tale tematica, sino ad ora poco sondata, perlustrata, approfondita, ma di importanza cruciale per la tutela di tutti, adulti e ragazzi in particolare ovviamente, agendo con un coraggioso giro di vite sul sistema di responsabilità dei gestori dei siti internet. Esso prevede, ad esempio, la figura dell'amministratore responsabile e l'obbligo per ciascun dominio internet di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, quale strumento di raccordo certo fra gli utenti e l'amministratore responsabile. Ma forme stringenti di responsabilità sono state estese anche agli *internet provider*, sui quali il D.d.L. in parola giunge a far correttamente gravare l'obbligo di adottare misure testualmente definite come "*adeguate, proporzionate ed effettive*", per bloccare l'utilizzo di tutti quei profili, nonché la navigazione a quegli utenti, che realizzino attività illecite o gravemente lesive della dignità delle persone.

Sempre il **D.d.L. n. 1743** coglie nel segno, ma lo stesso pregio deve essere riconosciuto anche al **D.d.L. n. 1692**, laddove ritiene di inserire, attraverso apposite clausole contrattuali con gli operatori telefonici, il richiamo alla responsabilità genitoriale nelle ipotesi di condotte illecite realizzate in rete dai minori *ex art. 2048 C.c.*. Appare fortemente funzionale che tale previsione, ove divenga effettivamente Legge, formi oggetto di un'adeguata campagna di informazione mediatica (come prevista nel **D.d.L. n. 1743** ma, lo si dirà più avanti, in materia di uso consapevole della rete), affinché genitori e adulti di riferimento in genere comprendano correttamente gli impegni e le responsabilità legati alle nuove clausole contrattuali.

Del resto, corretto appare anche l'intervento relativo all'individuazione dei sistemi di protezione dei minori, anch'esso richiamato tanto dal **D.d.L. n. 1743**, quanto dal **D.d.L. n. 1692**, precisando che nel secondo la tematica parrebbe articolata con maggior puntualità e dettaglio. A tutti i sistemi di *parental control* e ai filtri alla navigazione in genere deve essere riconosciuta un'indubbia funzione preventivo-protettiva dei nostri ragazzi, in un contesto in cui internet rischia di divenire per loro, e loro malgrado, una "rete senza rete di protezione".

Inoltre, il **D.d.L. n. 1743** correttamente prevede campagne informative per un uso consapevole della rete, proprio al fine di promuovere tali strumenti di filtraggio e controllo del web. Si vuole solo sottolineare un aspetto: troppo spesso agli adulti di riferimento, più che l'informazione, manca la formazione ovvero mancano le competenze necessarie ad una corretta attivazione ed utilizzo di tali strumenti. Forse anche in tale direzione dovrebbero orientarsi gli sforzi istituzionali.

Preme, infine, a chi scrive, fornire al Legislatore un ulteriore spunto normativo a protezione dei nostri ragazzi. Sarebbe di grande utilità lavorare nella direzione dell'imposizione



Avvocato Giorgia Venerandi

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri

Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

della cosiddetta "*Age Verification*", introducendo un sistema di verifica dell'età online obbligatorio per legge. Il *parental control* è certamente un importante passo avanti, ma non basta, è di fatto aggirabile, senza particolari abilità, con un paio di "click". Si ritiene, invece, che connettendo l'autenticazione a carte di credito o altri sistemi tecnologici, sia possibile garantire gli utenti adulti e allo stesso tempo difendere i diritti dei minorenni. Appare invero suggestivo che per poter aprire un conto corrente bancario – che custodisce parte dei nostri beni economici – sia necessario produrre la copia del documento d'identità e del codice fiscale, mentre invece per aprire un profilo *social* – che custodisce la nostra identità e spesso la *privacy* nostra e di chi ci circonda – non vi sia traccia di tali banali richieste documentali.

Ciò che si è proposto nelle superiori argomentazioni diventa ancor più cogente alla luce della recentissima pronuncia della terza sezione penale della Cassazione, che ha stabilito, in maniera del tutto tranciante, che inviare foto *hard* ad un minore deve essere considerata violenza sessuale. La pronuncia della Suprema Corte, innanzitutto, ci consegna una grande verità e cioè che il virtuale non esiste, nulla è di fatto virtuale, perché esso ha sempre e comunque delle conseguenze nella vita reale. L'idea di stringere il morso della responsabilità dei gestori dei siti internet, rappresenta un importante passo avanti e certamente merita di essere sposata, ma il benessere dei minori dentro e fuori la rete lo si può garantire realmente e concretamente soltanto attraverso una svolta culturale. E in questa necessaria rivoluzione culturale, che passa *in primis* per un recupero delle regole del buon vivere civile, i giganti del web non possono più fare orecchie da mercante. Se il regolamento sulla *privacy* stabilisce che per un minore non è possibile aprire un profilo *social* prima dei 14 anni, chi scrive si domanda attonita perché non si voglia rispettare questa regola. Ma ci si chiede anche provocatoriamente chi di noi sarebbe mai disposto a lasciare i propri figli per otto ore soli in un parco. Si presume saggiamente una risposta negativa. Eppure, in fondo, è quel che fanno tutti quei genitori che lasciano, al di fuori di qualsivoglia controllo, i propri figli per ore davanti ad internet, che rappresenta un parco sconfinatamente più vasto di quelli di quartiere, cui siamo abituati.

In chiusura, con l'auspicio che venga colta l'importanza di puntare all'introduzione della "*Age Verification*", preme precisare che non si vuole affatto promuovere una forma di censura, ma di un accompagnamento, si vuole promuovere per tale via il recupero di una responsabilità educativa, tanto invocata in seno a tutti i Disegni di Legge oggi all'esame della Commissione. E' opinione di chi scrive che essa sia una delle modalità maggiormente efficaci, forse una delle poche, se ci si riflette bene, attraverso cui sia possibile per lo Stato invadere il campo della responsabilità educativa genitoriale. I genitori devono tornare ad avere il coraggio di educare, per questo lo Stato deve riuscire a costruire un argine che li aiuti a fermare l'onda d'urto del web. Ne deriva una grande conseguenza: minori di 14 anni e *social* dovrebbero essere due parole da non inserire nella medesima frase.

E) Sul tema della creazione di una competenza specifica in capo al Referente per il cyberbullismo ed il bullismo (D.d.l. n. 1747).



Avvocato Giorgia Venerandi

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri

Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

Alla figura del Referente d'istituto per il cyberbullismo il **D.d.L. n. 1747** riserva un autonomo articolo, nel quale sono disciplinati i requisiti e le competenze di base richieste al docente che dovrà ricoprire tale ruolo. Il D.d.L. in parola ha, quindi, ritenuto di estrapolare tale importantissima figura professionale, oggi mortificata all'interno del comma 3 dell'art. 4 della L. n. 71/17, dedicandole un autonomo articolo.

Ma v'è di più. Alla luce dell'aumento delle responsabilità e delle incombenze spettanti all'insegnante che accetta tale ulteriore e delicato compito, il **D.d.L. n. 1747** riconosce al Referente un'indennità di funzione per l'esercizio della carica. Senza dimenticare che tale figura professionale, resa super qualificata dall'ottenimento dei requisiti elencati nella norma stessa, sarà un punto di riferimento essenziale per quel Sistema di Gestione, sempre previsto dal D.d.L. *de quo* e di cui si è diffusamente trattato *sub A)*, poiché entrerà a far parte di diritto della Commissione scolastica antibullismo, che è una delle misure previste dal menzionato Sistema di Gestione.

F) Sul tema del Tavolo Tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e il Piano di Azione Integrato (D.d.L. n. 1743 – D.d.L. n. 1180).

La modalità di convocazione del Tavolo Tecnico di cui all'art. 3 della L. n. 71/17, in particolare a chi debba competere la titolarità di quella convocazione, appare agli occhi delle scriventi una scelta di carattere squisitamente politico-strategico.

Avuto, invece, riguardo alla composizione dello stesso, si ritiene doveroso, in questa sede, osservare un dato fortemente suggestivo: si arrivano a contare nei **D.d.L. n. 1743 e n. 1180** ben 20 convocazioni istituzionali. Ora, nella versione originale, ad oggi chiaramente ancora in vigore, di cui alla Legge del 2017, si arrivano a contare 16 soggetti da convocare, che pure non sono pochi. Si apprezza ovviamente la premura di mettere a sedere intorno al Tavolo quanti più esperti possibile, ma numeri così elevati di tecnici, per una materia così fluida ed infiltrante, rischiano di ingessare l'efficacia e l'efficienza dello stesso. Del resto, l'idea che si è fatta strada negli ultimi anni tra le Istituzioni è proprio quella della semplificazione e della sburocratizzazione e si ritiene che la composizione del Tavolo Tecnico *de quo* debba viaggiare nella medesima direzione.

G) Sul tema dell'educazione all'intelligenza emotiva e del rispetto a scuola (D.d.L. n. 1747 – D.d.L. n. 1690).

I nostri ragazzi si mostrano sempre più fragili, vulnerabili, esposti. E se è vero che il bullismo esiste dalla notte dei tempi – pensiamo al grande Edmondo De Amicis che nel 1886, con il suo intramontabile libro “Cuore”, raccontava al mondo tutte le angherie commesse dal bullo Franti, ma persino pensiamo all'hobbesiano “*Homo omini lupus*” – è pur vero, d'altro canto, che oggi il fenomeno spaventa di più in ragione dei decisivi cambiamenti endemici avvenuti nella nostra società. Ci si riferisce al malessere diffuso collettivamente palesato, un innegabile disagio dell'anima, figlio anche di una crisi dei ruoli che ha indebolito, ad esempio, quello educativo dei genitori, lasciando i giovani senza modelli di riferimento.



Avvocato Giorgia Venerandi

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri

Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

Non è, infatti, un caso che in molti dei Disegni di Legge all'esame delle scriventi, risuoni corale la volontà di individuare la strada corretta per richiamare all'ordine i genitori e la loro responsabilità educativa.

Si è detto pure, in premessa, che la scuola, firmataria di un patto di corresponsabilità educativa con la famiglia, è oggi più in crisi che mai. Mancano risorse materiali e umane, il che significa far stare i nostri ragazzi in un ambiente, quello in cui dovrebbero apprendere, non solo scomodo, ma anche privo del corretto valore formativo, e ciò la rende, quindi, assolutamente non in grado di assolvere al suo compito educativo, che dovrebbe essere istituzionalmente garantito, portando via ai nostri ragazzi l'altro adulto di riferimento in cui potersi rispecchiare: il Maestro.

Spaventa, dunque, sapere che la seconda causa di morte tra gli adolescenti, in un'età compresa tra i 14 ed i 19 anni (dati Istat, Anno di riferimento 2018) sia proprio il suicidio. Ragazzini sempre più disorientati, lasciati in balia di se stessi a gestire emozioni cui non sanno dare un nome, cui non sanno dare espressione, spesso ferme nella loro evoluzione al momento dell'istinto, ciò che viene oggi comunemente definito come “analfabetismo emotivo”. Finché, poi, con l'adolescenza giunge a compimento il naturale sviluppo ormonale, che li conduce dall'eteroregolazione all'autoregolazione e li trova completamente e drammaticamente impreparati al carico emotivo cui sono esposti. Così accade che molti non ce la fanno.

E' un problema che colpisce i ragazzi e che non può lasciare indifferenti noi adulti. Perché il bullismo è solo una delle conseguenze che, se non si interviene per tempo, possono essere tali da minare il futuro sia della vittima sia del bullo, creando problemi di ansia, depressione, difficoltà relazionali, difficoltà nella gestione della rabbia e delle altre emozioni, isolamento e comportamento antisociale in quelli che saranno gli adulti di domani. E oggi in emergenza pandemica ciò risulta ancor più preoccupante.

E' chiaro, come, in un contesto così delicato, diventi chiave il ruolo della prevenzione, con il fine di insegnare ai nostri ragazzi quelle che vengono definite come “*life skills*” o “*soft skills*”, cioè tutte quelle competenze cognitive, sociali, emotive e relazionali, che sono in grado di prepararli ad affrontare le sfide della vita, rapportandosi a sé stessi e agli altri con fiducia nelle proprie capacità e con atteggiamento positivo e costruttivo. Ebbene, tra le “*life skills*” imprescindibili troviamo l'assertività, quale capacità di affermare la propria posizione, la propria idea, difendendola senza aggressività e rispettando al contempo la posizione altrui, ancorché diversa. In altri termini, affermare se stessi senza prevaricare gli altri. Abbiamo poi l'intelligenza emotiva, ovvero “*la capacità di un essere umano di distinguere, riconoscere, etichettare e gestire le emozioni proprie e degli altri*”, secondo la definizione proposta dagli psicologi statunitensi Peter Salovey e John D. Mayer, già nel lontano 1990. Educarli ad una sana evoluzione dell'istinto in emozione, poi in sentimento e in stato d'animo.

Aiutarli a riconoscere la risonanza emotiva dei propri ed altrui gesti, delle proprie ed altrui parole, insegnar loro che esiste più di un modo per rispondere agli stimoli esterni e poi indirizzarli nella capacità di scegliere tra tutte quelle a disposizione la migliore risposta da fornire all'esterno, date le circostanze.



Avvocato Giorgia Venerandi

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri

Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

Alla luce di tali considerazioni, desta perplessità da un lato, e si contesta fermamente dall'altro, la scelta del **D.d.L. n. 1690** di voler *“prevedere, nell'ambito dei doveri dello studente stabiliti dall'art. 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, che gli studenti siano tenuti a rispettare il dirigente scolastico, i docenti, il personale della scuola e i loro compagni”*. Così si legge testualmente nel punto *b)* dell'art. 5 del menzionato D.d.L.. Tale previsione normativa rappresenta l'essenza della difficoltà in cui versa il nostro sistema: si arriva al punto di pensare di dover codificare l'imposizione del “rispetto”, tanto si sono persi autorità e autorevolezza, tanto si sono persi i confini tra ciò che è bene e ciò che è male. Quasi come se non ci rendesse conto che si sta codificando l'imposizione di un “valore”, che potremmo persino definire come il valore per eccellenza, poiché esprime il minimo comun denominatore di una sana educazione civica, della capacità di vivere in comunità, poiché per vivere in società non servono le stesse idee, ma lo stesso rispetto. Non è codificando il rispetto che porteremo i nostri ragazzi ad osservarlo, poiché ancor prima dovremmo e dovremo condurli a “sentirlo”. Il rispetto è un fenomeno intimo, di volizione spontanea e non potrà mai passare per un momento impositivo.

Ora, è opinione di chi scrive che potrà essere di forte utilità ripartire non tanto dal concetto di autorità, difficile, come detto, da recuperare al giorno di oggi, ma da quello di autorevolezza. Vero è, infatti, che mentre il concetto di “autorità” fonda le sue radici su un modello gerarchico in cui il capo ricopre il vertice più alto, al di sotto del quale ci sono i cosiddetti subordinati, il concetto di “autorevolezza” non prevede il momento impositivo, ma si basa piuttosto su una qualità riconosciuta a chi, dimostrando un atteggiamento più partecipativo che direttivo, ha la capacità di coinvolgere gli altri e influenzarne i comportamenti, e sarà così riconosciuto tanto come portatore di autorità (in senso gerarchico), quanto, allo stesso tempo, di autorevolezza. Si tratterà di seguire un ordine logico-emozionale che parte dall'attenzione, intesa come ascolto attivo e presenza consapevole, passando poi proprio per il rispetto della loro mappa del mondo, delle loro emozioni, aiutandoli a riconoscerle, sino a giungere alla fiducia, che rappresenta la base perché si ricrei quel funzionale meccanismo di rispecchiamento e di riconoscimento nei loro adulti di riferimento.

A ciò servono le competenze legate alle “*life skills*”, ma anche all'intelligenza emotiva ed è necessario che ad esse abbiano accesso non solo gli alunni, ma anche gli insegnanti, arrivando a pervadere finanche le famiglie. La rivoluzione culturale, in tal senso, dovrebbe essere totalizzante. Si tratta di fornire ai ragazzi gli strumenti per attingere alle loro risorse e gestirle, agli insegnanti gli strumenti per veicolare tali competenze ai ragazzi, facendole preliminarmente proprie, e ai genitori, invece, gli strumenti per riconoscere ed interpretare i disagi dei propri figli, ma prima ancora ricordargli di ascoltarli, aiutandoli ed accompagnandoli al meglio delle loro possibilità nel corso dello sviluppo adolescenziale.

Quindi ben venga la previsione del **D.d.L. n. 1747** relativa all'introduzione delle competenze tipiche delle “*life skills*” o “*soft skills*” che dir si voglia, nonché dell'intelligenza emotiva, così come ben venga quella parte del **D.d.L. n. 1690** in cui pure si prevede l'introduzione in ambito scolastico della formazione sull'intelligenza emotiva. Sono le emozioni che ci qualificheranno per sempre e faranno la differenza tra un essere umano e l'altro. E le emozioni più nobili sono quelle dell'empatia, della compassione e dell'amore, l'amore verso i propri simili e verso se stessi. Se



Avvocato Giorgia Venerandi

Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 Roma
Tel. 06.322.79.87 – Fax 06.322.27.64
giorgiavenerandi23@gmail.com

Avvocato Antonella Follieri

Viale delle Milizie, 38 - 00192 Roma
Tel. 06.456.742.90 – Fax 06.456.742.97
antofollieri@yahoo.it

poniamo i nostri giovani nelle condizioni di costruirsi questo percorso di emancipazione emotiva, aiutandoli a districarsi tra queste "competenze senza comprensioni" che sono le emozioni, potremo riportare la nostra nave in porto sana e salva. Anzi, avremo salito un gradino importante nell'evoluzione dell'umanità, che per il momento sta ingrassando, invece, l'emancipazione dell'intelligenza artificiale e della robotica, ma molto poco sta investendo in quella emotiva. Se così non fosse, la degenerazione sociale cui stiamo assistendo da complici – ci preme sottolinearlo – sarà solo l'inizio di un immenso fenomeno involutivo, che ci porterà ad una collettività dove sarà sempre più spontaneo fotografare un essere umano morente in terra, piuttosto che chiamare un'ambulanza nel tentativo di salvare una vita, sospinti da quella che dovrebbe essere una civile e condivisa coscienza sociale. Non ci si stupisca poi se si assiste a scene di bullismo tipico di chi, nel suo processo di crescita, si è fermato a livello impulsivo, senza che le istituzioni, e per esse la scuola, abbiano fatto nulla per elevarlo fino a fargli avvertire la risonanza emotiva dei suoi gesti e delle sue parole, consentendogli, così, di accedere ad un adeguato livello sentimentale, dal momento che ciò che poteva essere vero ai tempi di Kant, e che il filosofo traduceva nell'assunto "La differenza tra il bene e il male ciascuno la sente naturalmente da sé", purtroppo oggi sembrerebbe non potersi più ritenere vero.

Con ossequio.

Avv. Giorgia Venerandi

Avv. Antonella Follieri

Si allegano:

- A) relazione proveniente da Fidae;
- B) relazione proveniente dalla KKEKSH;
- C) relazione proveniente da Fondazione Carolina.